



REGOLAMENTO TIPO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Il presente schema di Regolamento TARI è finalizzato a fornire un supporto nella definizione delle norme per la gestione del tributo ed agevolare una omogeneizzazione delle norme stesse nell'ambito territoriale di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ferma restando la possibilità per ciascun Comune di apportare le modifiche/integrazioni di interesse locale ritenute più opportune.

Motivi ultime revisioni:

- Rev. 13 inserimento specifiche Comuni ASVO
- Rev. 14 aggiornamento riduzioni immobile uso abitativo per soggetti residenti all'estero (in precedenza AIRE)
- Rev. 15 inserimento ulteriori specifiche Comuni ASVO
- Rev. 16 aggiornamento avvio a riciclo e recupero con verifica rispetto a schemi ANUTEL, IFEL e regolamento iu
- Rev. 17-18-19-20 modifiche per riallineamento con aggiornamenti intervenuti nello schema di Regolamento TARIP
- Rev. 21-22 adeguamento a delibera ARERA 15/2022, art. 14 Legge concorrenza 2021, art. 24 DGR 988/2022.
- Rev. 23 Modifica art. 23 Riduzioni per avvio a riciclo per meglio specificare ambito di applicazione. Separata disciplina servizi fuori standard a domanda individuale (art. 8) da manifestazioni ed eventi (art. 9)
- Rev. 24 inserimento specifiche per allineamento al Regolamento di Igiene Urbana in fase di approvazione da parte del Consiglio di Bacino e al D. Lgs. 213/2022 di modifica e integrazione al D. Lgs. 116/2020
- Rev. 25 Aggiunta nota su superfici industriali con orientamenti giurisprudenza relativamente all'applicabilità della quota fissa
- Rev. 26 Avvio a riciclo, integrato il comma 2 dell'art. 23 (termini per la presentazione della rendicontazione di avvio autonomo a riciclo).
- Rev. 27 Recepimento all'art. 39 (Disposizioni transitorie e clausola di adeguamento) delle indicazioni su avvio autonomo a recupero/riciclo contenute nella nota del Consiglio di Bacino prot 1098/2023 del 1 dicembre 2023.
- Rev. 28 Inseriti riferimenti a componenti unitarie perequative UR1 e UR2 all'art. 5 c. 6, art. 32 Ravvedimento operoso, art. 33 Autotutela e art. 34 Contraddittorio preventivo.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ... del ...
In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
IN VIGORE DAL 01.01.2025



Sommario

TITOLO PRIMO - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI	4
Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe	4
Art. 5 Articolazione della tariffa	4
Art. 6 Periodo di applicazione della TARI	5
Art. 7 Tariffa giornaliera	5
Art. 8 Servizi fuori-standard a domanda individuale	6
Art. 9 Eventi e manifestazioni	6
TITOLO SECONDO - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ALLE SINGOLE UTENZE	8
CAPO III – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI	8
Art. 10 Presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI	8
Art. 11 Soggetto attivo	8
Art. 12 Soggetti passivi e soggetti responsabili della TARI	8
Art. 13 Commisurazione delle superfici	9
Art. 14 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	10
Art. 15 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	12
Art. 16 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti	14
Art. 17 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni	15
Art. 18 Utenze non domestiche: classificazione	15
Art. 19 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	16
Art. 20 Riduzioni per autocompostaggio	17
Art. 21 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti	17
Art. 22 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico	18
Art. 23 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani	20
Art. 24 Ulteriori riduzioni ed esenzioni	21
Art. 25 Modalità per conseguire le riduzioni e le esclusioni	21
Art. 26 Cumulo di riduzioni	21
CAPO IV – ADEMPIMENTI, CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE	21
Art. 27 Obbligo di dichiarazione	21
Art. 28 Contenuto delle dichiarazioni	22
Art. 29 Presentazione ed efficacia delle dichiarazioni	23
Art. 30 Funzionario Responsabile	24
Art. 31 Attività di accertamento della TARI	24
Art. 32 Ravvedimento operoso	25
Art. 33 Autotutela	25
Art. 34 Contraddittorio preventivo	26
Art. 35 Riscossione	27
Art. 36 Importi minimi	28
Art. 37 Dilazione di pagamento su riscossione ordinaria	28
Art. 38 Dilazione di pagamento su solleciti e avvisi di accertamento	29
Art. 39 Disposizioni transitorie e clausola di adeguamento	30



**TITOLO PRIMO
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e s.m.i..

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

**CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI****Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dal presente Regolamento, è attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire:
 - a. l'attività di raccolta e trasporto;
 - b. l'attività di trattamento e recupero/smaltimento;
 - c. l'attività di spazzamento e lavaggio strade;
 - d. l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell'articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
3. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano.
4. Il soggetto a cui sono affidate in tutto o in parte le attività di cui al precedente comma 1, è designato quale Gestore del servizio pubblico e opera nel rispetto della privativa comunale.

Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - e approvato a norma delle leggi vigenti in materia, delle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA e degli indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
3. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato e pubblicato entro i termini e con le modalità previste dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione e pubblicazione entro i suddetti termini, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Art. 5 Articolazione della tariffa

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:



- a) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
 - b) l'articolazione delle tariffe per fasce di utenza domestica, in ragione del numero degli occupanti, e di utenza non domestica, in base alla classificazione delle attività.
2. Il provvedimento di approvazione delle tariffe può inoltre prevedere un'articolazione a livello territoriale con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
 3. La commisurazione delle tariffe avviene sulla base dei criteri individuati dalla L. 147/2013, istitutiva della TARI, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
 4. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13.
 5. La TARI è soggetta al Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (TEFA), ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, che ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992.
 6. A partire dal 1° gennaio 2024 sono state inoltre istituite da ARERA, con Delibera 3 agosto 2023 n.386/2023/R/rif, le componenti unitarie perequative UR1 e UR2, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1), e delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2).

Art. 6 Periodo di applicazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle superfici (locali e/o aree) soggette a tributo e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso, la detenzione o l'occupazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata, secondo quanto previsto al successivo art. 29, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle dichiarazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 7 Tariffa giornaliera

1. La TARI si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
3. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.



4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere l'applicazione della tariffa annuale del tributo, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione o detenzione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, e, pertanto, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.
7. Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.
8. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per queste tipologie di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione, o l'Ufficio Tributi, provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita dichiarazione al Gestore, a sensi del successivo art. 27.
10. La TARI non si applica nei seguenti casi
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 3 ore;
 - c) occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.

Art. 8 Servizi fuori-standard a domanda individuale

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, al di fuori degli standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tassa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.

Art. 9 Eventi e manifestazioni

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo



occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente contattare il Gestore del servizio rifiuti al fine della definizione del servizio temporaneo da svolgersi e della quantificazione dei relativi oneri. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.



**TITOLO SECONDO
APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ALLE SINGOLE UTENZE**

CAPO III – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI

Art. 10 Presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti sul territorio comunale.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.
3. Nella determinazione delle tariffe i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, pertanto non comportano esonero o riduzione della tariffa:
 - a) Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) il mancato ritiro, non autorizzato dal Gestore del servizio, di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
 - c) l'interruzione temporanea del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, comma 1.

Art. 11 Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto della normativa vigente, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI.
2. Ai fini della prevalenza, di cui al comma precedente, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 12 Soggetti passivi e soggetti responsabili della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 10. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
2. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento



di applicazione della TARI, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto. In caso di utilizzo temporaneo di utenza domestica superiore a 6 mesi, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o, comunque, nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia stato possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la TARI è del proprietario dell'alloggio o del titolare di altro diritto reale. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto passivo del tributo (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della dichiarazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui all'art. 27 del presente Regolamento. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve gli avvisi di pagamento della TARI e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al Gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la TARI è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali eventualmente fornite dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.

Art. 13 Commisurazione delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra attestazione analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni previste al successivo art. 31 comma 5, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la



numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI continuerà ad essere quella calpestable secondo i criteri di cui al precedente comma 1.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola assoggettati alla tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di circolazione e manovra e degli spazi verdi/aiuole (eventuali scale e ascensori costituiscono superficie imponibile).
6. Per i campeggi e gli stabilimenti balneari stante le estese superfici scoperte dedicate a mero transito mezzi o pedoni/bagnanti, o ad esercizio di attività sportiva, nonché la presenza di altre aree improduttive di rifiuti o pertinenziali/accessorie non costituenti superficie operativa, risultando difficoltoso individuare puntualmente le superfici escluse dal tributo, si applica una riduzione forfetaria di superficie del ____%.
7. Qualora non siano disponibili dichiarazioni più aggiornate, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, presenti nella banca dati del Comune o del Gestore.

Art. 14 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione ai sensi del successivo art. 27, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) Unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti.
La predetta esclusione non si applica a:
 - garage, magazzini e cantine non pertinenziali a immobili esclusi per inidoneità a produrre rifiuti;
 - agli immobili in condizioni di utilizzo solo per periodi stagionali.
 Per i locali privi di mobili e suppellettili siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.
 - b) Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 - c) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana.



- d) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.
 - e) Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - f) Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a TARI dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto passivo TARI, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti.
 - g) Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
 - h) Locali di altezza inferiore a m. 1,50, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.
 - i) Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa.
 - j) Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - k) Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto.
 - l) Specchi acquei non costituenti superficie operativa e occupati per l'attività della pesca o da azienda pubblica di trasporto, o da natanti di privati; sono altresì soggetti a TARI gli specchi acquei di darsene, porti turistici, cantieri navali, o comunque occupati da natanti con i quali viene svolta attività suscettibile di produrre rifiuti urbani (ad esempio noleggio, trasporto o escursioni con somministrazione a bordo di alimenti e/o bevande).
 - m) Utenze giornaliere di cui all'art. 7, comma 10 del presente Regolamento.
2. Le unità immobiliari destinate ad usi non domestici, qualora risulti attivo anche uno solo dei servizi pubblici di rete (es. gas, acqua, elettricità), o in presenza di arredo, sono soggette a TARI:
 - a) come magazzini/depositi se prive di licenza per l'esercizio dell'attività;
 - b) con le modalità previste dal successivo art. 18 in presenza di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 3. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio:



- rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
4. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto passivo deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alla lettera a) sono temporanee e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera f) sono temporanee e limitate alla durata indicata negli atti assertivi, fermo restando l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale fine dei lavori prima della scadenza indicata nell'atto assertivo.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, e fermo restando l'obbligo di dichiarazione ai sensi del successivo art. 27, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI, alle condizioni di cui al precedente comma 1., le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura (cosiddetti rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e trattamento), quali: stalle, legnaie, fienili e simili, depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito di attrezzature e materiali agricoli.
Sono invece soggette a TARI le superfici produttive di rifiuti urbani, ancorché ubicate sul fondo, quali:
 - i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;
 - i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e/o dall'allevamento, quali, ad esempio: gli agriturismi, le fattorie didattiche, le aree di vendita compresi gli spacci aziendali, le mense, gli uffici e i locali destinati a deposito dei prodotti.
 - c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e nettamente prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione di superficie è estesa ai magazzini esclusivamente destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e semilavorati utilizzati nel processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.



Sono invece soggette a TARI le superfici degli insediamenti produttivi in cui si formano rifiuti urbani e la formazione di eventuali rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio non risulta nettamente prevalente, quali quelle adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini di prodotti finiti destinati alla spedizione o alla commercializzazione, ulteriori aree e locali destinati, anche parzialmente, a deposito o altro utilizzo che non risultano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo.

- d) Superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano, la superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:



Categorie di attività	Quota abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici, strutture veterinarie	30%
Autolavaggi non automatizzati	40%
Calzaturifici, tomaifici, stabilimenti tessili	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Degenze ospedali e case di cura	30%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	30%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	50%
Tatuatori, estetisti	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella sopra riportata si fa riferimento a criteri di analogia, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi del successivo art. 18, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella denuncia originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice EER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Fermo restando l'obbligo dell'utente di dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'esclusione prevista dai commi precedenti, il permanere di tali condizioni e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti sono soggette a verifica con le modalità previste all'art. 31 del presente Regolamento. In difetto, la superficie oggetto di esclusione sarà assoggettata alla TARI per le intere annualità in cui saranno riscontrate le irregolarità, con maggiorazione di sanzioni e interessi, ove applicabili.

Art. 16 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, fatta salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo, il numero complessivo degli occupanti ai fini TARI viene determinato sommando:
 - a) i componenti il nucleo familiare dell'iscritto risultante all'Anagrafe del Comune, compresi i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo i casi di cui al successivo comma 3;
 - b) le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia



e le coabitazioni, ossia le persone iscritte all'Anagrafe del Comune con separato stato famiglia e che risiedono nel medesimo immobile ove risiede il nucleo familiare del dichiarante.

2. Nei casi previsti alla lettera b) del comma precedente, in sede di attivazione o variazione della posizione TARI, il soggetto passivo deve dichiarare le generalità delle persone ulteriori rispetto al suo nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, specificandone cognome, nome e codice fiscale.
3. Nel caso di:
 - servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero;
 - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
 per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi nell'anno solare di riferimento, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente certificata e provata (ad es. con attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio).
4. In ipotesi di abitazione non di residenza tenuta a disposizione da parte del proprietario, persona fisica, per uso personale e dei propri familiari (cosiddette seconde case), qualora sia dichiarato l'uso discontinuo, si considera un numero di occupanti pari a _____.
5. Agli immobili di persone fisiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013, si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente.
6. Per gli immobili condotti da persone fisiche non residenti, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il numero e le generalità degli occupanti devono essere dichiarati dal soggetto passivo.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento TARI, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente acquisite.

Art. 17 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni

1. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6, si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, come risultanti dal catasto, ovvero dichiarate dall'utente quali annesse/pertinenziali all'abitazione. Nel caso di dichiarazione da parte dell'utente potrà considerarsi annesso/pertinenziale all'abitazione solo un immobile per ognuna delle categorie catastali sopra indicate.
2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 18 Utenze non domestiche: classificazione

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento.



2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo.
3. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria di attività tra quelle indicate nell'allegato A del presente Regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq, oppure non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica; in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non classificabili come utenze domestiche ai sensi del precedente art. 17, si considerano "utenze non domestiche".
8. Agli immobili destinati a strutture ricettive complementari di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013, quali alloggi turistici composti da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, nonché per la tipologia prevista dall'art. 27 bis della medesima L.R. nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, si applica la tariffa di utenza non domestica, classe tariffaria "Alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Agli alberghi con ristoranti localizzati all'interno e riservati ai soli clienti dell'albergo stesso, si applica la tariffa prevista per la classe "Alberghi con ristorante".
9. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" dell'allegato A al presente Regolamento, anche se gestiti da darsene; qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dello specifico utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato A.
10. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).

Art. 19 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili



impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La TARI viene ridotta nella misura del 60% alle utenze aventi una distanza superiore ai 500 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto urbano residuo. La distanza del punto di raccolta viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 20 Riduzioni per autocompostaggio

1. La TARI è ridotta del 20% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
2. Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore;
3. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4., Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiare della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito delle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa.
6. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi.
7. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 21 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere su quota fissa e quota variabile:
 - a) abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione") con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del%;
 - b) abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del%;
 - c) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui al successivo comma 2: riduzione del%;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del%, alle seguenti condizioni:



- la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);
 - la riduzione per stagionalità può essere applicata anche alle sole aree scoperte, compresi i plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che l'utilizzo sia limitato al periodo dal 15 aprile al 30 settembre e ad altro periodo non superiore a 15 giorni (al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale; la riduzione per stagionalità non può in ogni caso essere concessa per le aree scoperte dotate di impianti o dispositivi di riscaldamento;
- e) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, purché l'apertura non sia superiore al numero di giorni nell'anno solare previsti dalla normativa regionale in materia per il riconoscimento del carattere stagionale dell'attività svolta: riduzione del% della quota fissa e della quota variabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), applicando la suddetta riduzione per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi del tributo

Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 22 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione



dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 23, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

**Art. 23 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani**

1. Per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui al precedente art. 22, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo integra un'ipotesi di variazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza e, pertanto, deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale dichiarazione al successivo art. 29.
3. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) in quanto non riciclabili.

**Art. 24 Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 25 Modalità per conseguire le riduzioni e le esclusioni

1. Le richieste di riduzione ed esclusione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore con le modalità indicate nel successivo art. 29. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. La riduzione di cui al precedente art. 21, comma 1 lettera a), si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione da parte del contribuente sulla base delle risultanze dell'anagrafe comunale.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Il Comune e il Gestore possono sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e delle esclusioni.

Art. 26 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate

CAPO IV – ADEMPIMENTI, CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE**Art. 27 Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi della TARI, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere prodotta anche per gli immobili, o la parte di essi, di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della TARI ai sensi del presente Regolamento, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti;



- dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal Gestore dei servizi comuni;
 - d. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare: dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

Art. 28 Contenuto delle dichiarazioni

1. La dichiarazione di inizio deve contenere:

• per le utenze domestiche

- a. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del dichiarante;
- b. il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, nonché le seguenti informazioni necessarie a determinare il numero di persone da attribuire all'utenza:
 - utenza domestica di residenti:
 - generalità di eventuali persone conviventi con separato stato famiglia rispetto al dichiarante;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 16 comma 3 del presente Regolamento: generalità delle persone di cui si richiede l'esclusione dal nucleo familiare;
 - utenza domestica di non residenti:
 - tipologia di utenza di cui all'art. 16 comma 5 del presente Regolamento: numero posti letto dichiarati all'autorità competente;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 16 comma 6 del presente Regolamento: generalità delle persone non residenti occupanti l'immobile;
- c. l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa;

• per le utenze non domestiche

- a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, mail PEC);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, qualifica);
- c. l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;



- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa.
2. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni e la relativa decorrenza.
 3. Ove previsto dal presente Regolamento, le dichiarazioni devono essere corredate dalla documentazione attestante le specifiche situazioni dichiarate. Le dichiarazioni incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati ed i documenti richiesti.

Art. 29 Presentazione ed efficacia delle dichiarazioni

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata **entro 90 giorni solari** dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate **entro 90 giorni solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione entro **90 giorni solari** dal verificarsi dell'evento, il contribuente ha diritto all'esenzione dal tributo a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti



possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
14. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 30 Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 Attività di accertamento della TARI

1. Il Funzionario Responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
2. In particolare il Funzionario Responsabile può:
 - a. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - b. inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;



- c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - d. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti Gestori di servizi pubblici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il Funzionario Responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini dell'applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
 4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Funzionario Responsabile può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 5. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata incompleta o infedele risposta a questionari previsti dal presente Regolamento, il Funzionario Responsabile del tributo provvede a notificare al soggetto passivo motivato avviso di accertamento emesso ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs. n° 471/2013, la sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità e le misure determinate dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il presente articolo si intende automaticamente adeguato in caso di modifiche normative alle misure delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso di cui al richiamato art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997.

Art. 33 Autotutela

1. Il Gestore procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione emessi per la riscossione della TARI, ovvero rinuncia in tutto o in parte all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;



- b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale dell'utente;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1, il Gestore può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione TARI, ovvero rinunciare in tutto o in parte all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Art. 34 Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi bonari di pagamento;
 - b) solleciti bonari di pagamento;
 - c) lettere di messa in mora;
 - d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, allorché la determinazione della tariffa dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria (Punto Fisco);
 - e) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già trasmessi, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, e relative sanzioni e interessi, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero gli atti siano predisposti sulla base di meri incroci di dati;
 - g) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - i) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, di sanzioni e interessi o di altri accessori;
 - j) il diniego o la revoca di agevolazioni ove previsto dalle vigenti disposizioni;
 - k) l'irrogazione di sanzioni amministrative e accessorie disciplinata dall'art. 16 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;



- l) gli atti di espropriazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - m) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - n) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - o) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - p) ogni altro atto o documento, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Gestore che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Gestore di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.
 6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Gestore disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile è presuntiva.
 7. Per consentire il contraddittorio, il Gestore notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia dei documenti che hanno determinato l'invito al contraddittorio.
 8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 9. L'atto adottato dal Gestore all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato.
 10. La notifica dell'invito al contraddittorio di cui al precedente comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35 Riscossione

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, che contiene norme in materia di riscossione della TARI, e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225 che dispone interventi a tutela del pubblico denaro.
2. Il comune o il soggetto affidatario del servizio di riscossione della TARI provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.



3. Il versamento del tributo è effettuato in ____ rate, scadenti il _____. Le prime rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
4. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può modificare le scadenze e il numero delle rate di pagamento del tributo.
5. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36 Importi minimi

1. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 37 Dilazione di pagamento su riscossione ordinaria

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente art. 35, comma 3:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:



- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
 6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 38 Dilazione di pagamento su solleciti e avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 35, comma 5, o con avvisi di accertamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
 - b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente



dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

- h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 39 Disposizioni transitorie e clausola di adeguamento

1. Il termine di scadenza indicato al 31 gennaio per la rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per avvio a recupero di tutti i rifiuti simili da esse prodotti e per l'avvio a riciclo di parte di essi, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti per l'anno 2022.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.